



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2020, proposto da Chiara Francolino, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Agostino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Ersu di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Ignazzitto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

Claudia Di Liberto, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina del Direttore dell'ERSU n. 177 del 14 novembre 2019, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria e, conseguentemente, la designazione dei 5.208 assegnatari delle borse di studio per l'anno accademico 2019/2020, nonché della graduatoria, pubblicati il 14 novembre 2019 sul sito web di E.R.S.U. Palermo

“<https://www.ersupalermo.gov.it/amministrazionetrasparente/graduatorie-dei-benefici/>”, nella parte in cui hanno respinto la domanda della odierna ricorrente - identificata con il n. di pratica 201910874 - con la seguente sintetica e non esaustiva motivazione “*merito dichiarato difforme a quello comunicato dall’istituzione scolastica*”;

3. in via subordinata, del bando di concorso E.R.S.U. Palermo “per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario, per l’anno accademico 2019/2020, approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio d’amministrazione n. 8 del 12 luglio 2019, nonché la medesima delibera di approvazione, nella parte in cui il bando prevede, nelle proprie linee guida, che possono essere ritenuti utili, ai fini del merito, esclusivamente i CFU che risultino coerenti con l’anno accademico in corso rispetto alla data di domanda;

- di ogni e qualsiasi altro atto allo stesso presupposto, implicito e preordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Ersu di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista la memoria della ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto l’approvazione della graduatoria per l’assegnazione, da parte dell’ERSU, delle borse di studio relativamente all’anno accademico 2019/2020, nella parte in cui la domanda della ricorrente non è stata ammessa con la seguente motivazione: “*merito dichiarato difforme a quello*

comunicato dall'istituzione scolastica";

Rilevato che dalla memoria dell'ERSU è emerso che la mancata ammissione è stata disposta in quanto era stata rilevata una discrasia tra i crediti dichiarati (123) e quelli confermati dall'Università di appartenenza (120);

Considerato che tale discrasia è conseguenza dell'inserimento di un esame relativo ad anno successivo a quello in relazione a cui è stato chiesto il beneficio (inglese II, afferente al piano di studi del III anno);

Ritenuto che sussiste il *periculum in mora* avuto riguardo al possibile esaurimento dei fondi nelle more del giudizio e alla finalizzazione degli stessi al sostegno degli studenti universitari meritevoli che abbiano determinati requisiti reddituali;

Ritenuto che, a una sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato *fumus boni juris* in quanto non si è in presenza di una falsa dichiarazione circa i meriti conseguiti, la quale avrebbe potuto, in ipotesi, giustificare l'esclusione;

Rilevato, in particolare, che, pur ammettendo, in ipotesi, che non potevano essere indicati gli esami relativi ad anni successivi a quelli considerati, la conseguenza doveva essere la non computabilità dei CFU "non coerenti";

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione alla procedura con il punteggio riferito ai crediti conseguiti relativamente agli esami del II anno accademico e non anche per quello dell'anno successivo;

Ritenuto di compensare le spese avuto riguardo all'indicazione di esami non riferiti all'anno di riferimento;

Ritenuto di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web dell'ERSU, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([ERSU PALERMO
Protocollo Arrivo N. 3303/2020 del 03-03-2020
Doc. Principale - Copia Documento](http://www.giustizia-</p></div><div data-bbox=)

amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;
Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;
Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione alla procedura con il punteggio riferito ai crediti conseguiti relativamente agli esami del II anno accademico e non anche per quello dell'anno successivo.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di febbraio 2021, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

L'ESTENSORE
Aurora Lento

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

ERSU PALERMO
Protocollo Arrivo N. 3303/2020 del 03-03-2020
Doc. Principale - Copia Documento